

LINEE GUIDA DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI  
VIOLAZIONI AI SENSI DEL [D.LGS. 24/2023](#)

**SOMMARIO**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

**CAPO II – PROCEDURA PER L’INVIO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

Art. 3 – Modalità di invio della segnalazione interna

Art. 4 – Canale informatico

Art. 5 – Contenuto della segnalazione

Art. 6 – Gestione della segnalazione

Art. 7 – Esiti della segnalazione

Art. 8 – Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

**CAPO III – TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Art. 9 – Tutela della riservatezza dell’identità

Art. 10 – Esclusione del diritto di accesso

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

**CAPO IV – MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO**

Art. 12 – Misure di protezione e relativo ambito soggettivo di applicazione

Art. 13 – Divieto di ritorsione

Art. 14 – Limitazioni della responsabilità

Art. 15 – Misure di sostegno

Art. 16 – Sanzioni

Art. 17 – Rinunce e transazioni

**CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 18 – Entrata in vigore e norme di rinvio

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Definizioni**

1. Ai fini delle presenti Linee Guida si intende per:

- a) “**Ateneo**”: l’Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- b) “**Persona segnalante**”: persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna) o divulga pubblicamente, informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo e che rientra in una delle seguenti categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa a favore dell’Ateneo:
  - i dipendenti a tempo indeterminato e determinato (personale PTA e personale docente e ricercatore);
  - i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al Capo I della L. 81/2017, e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’ art. 409 del codice di procedura civile e all’ art. 2 del D.Lgs. 81/2015;
  - i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Ateneo;
  - i liberi professionisti e i consulenti;

- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La segnalazione o la denuncia può essere effettuata anche:

- o quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - o durante il periodo di prova;
  - o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- c) **“Violazioni”**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che rientrano nei casi indicati nell'art. [2, c. 1 lett. a\) del D.Lgs. 24/2023](#);
- d) **“Informazioni sulle violazioni”**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. [3 c. 1 e 2 D.Lgs. 24/2023](#), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- e) **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui alla precedente lett. b) attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- f) **“Segnalazione”**: la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni;
- g) **“Segnalazione interna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata al RPCT;
- h) **“Segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata ad ANAC;
- i) **“Divulgazione pubblica”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- j) **“Segnalazione anonima”**: la segnalazione effettuata da un soggetto che non fornisce le proprie generalità;
- k) **“RPCT”**: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo;
- l) **“Facilitatore”**: la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- m) **“Persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- n) **“Ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- o) **“Seguito”**: l'azione intrapresa dal RPCT per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- p) **“Riscontro”**: comunicazione del RPCT alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

## Art. 2

### Oggetto

1. Le presenti Linee Guida **disciplinano le procedure per l'invio delle segnalazioni interne** (v. *infra* Capo II), **nonché le forme di tutela riconosciute** alla persona segnalante e agli altri soggetti indicati nell'art. 12 (Capo III e IV).
2. Ai fini dell'applicazione delle tutele previste dai successivi Capi III e IV rilevano solo le segnalazioni che hanno ad oggetto informazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione ricomprese nell'elenco riportato di cui all'art. [2, c. 1 lett. a\) del D.Lgs. 24/2023](#).
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida:
  - a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

- che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati [nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023](#) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella [parte II dell'allegato alla direttiva \(UE\) 2019/1937](#)) seppur non indicati [nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023](#);
  - c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
4. Le tutele previste nel Capo III e nel Capo IV si applicano alla persona segnalante anche:
    - a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
    - b) durante il periodo di prova;
    - c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
  5. Le segnalazioni possono essere effettuate anche:
    - a) ad ANAC, solo quando, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
      - a.1) il canale di segnalazione interna non è attivo o anche se attivato non è conforme a quanto previsto dall'[art. 4 del D.lgs. 24/2023](#);
      - a.2) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
      - a.3) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
      - a.4) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
    - b) mediante divulgazione pubblica, solo quando, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
      - b.1) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni di cui sopra e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli [artt. 5 e 8 del D.Lgs. 24/2023](#) in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
      - b.2) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
      - b.3) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## CAPO II – PROCEDURA PER L'INVIO DI SEGNALAZIONI INTERNE

### Art. 3

#### Modalità di invio della segnalazione interna

1. La segnalazione interna deve essere inviata solo ed esclusivamente al RPCT. La segnalazione presentata ad un soggetto o ufficio diverso deve essere trasmessa al RPCT immediatamente e comunque non oltre 7 giorni dal suo ricevimento e della trasmissione deve essere data comunicazione al segnalante.
2. In caso di temporanea assenza del RPCT la gestione della segnalazione sarà effettuata da un Dirigente individuato con apposito atto del Consiglio di Amministrazione.
3. Se la segnalazione riguarda situazioni che coinvolgono il RPCT essa deve essere inviata al Direttore Generale.
4. Se il RPCT, preso atto dei contenuti della segnalazione, ritiene di doversi astenere per la sussistenza di un conflitto di interessi, dovrà tempestivamente inoltrare la segnalazione al Direttore Generale.
5. La segnalazione può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- a) in forma scritta o in forma orale (quest'ultima mediante registrazione audio), utilizzando il canale informatico di cui al successivo art. 4 messo a disposizione dall'Ateneo che, separando i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione e impiegando strumenti di crittografia, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In caso di segnalazione effettuata mediante registrazione audio, essa potrà essere trascritta dal RPCT nella piattaforma informatica previa sua validazione da parte del segnalante.
- b) chiedendo al RPCT ([rpct@unimib.it](mailto:rpct@unimib.it)) un incontro diretto che dovrà essere fissato entro un termine massimo di 10 giorni. In tal caso, previo consenso della persona segnalante, la segnalazione sarà documentata dal RPCT mediante verbale che sarà trascritto nella piattaforma informatica previa sua validazione da parte del segnalante.

#### **Art. 4**

##### **Canale informatico**

1. Qualora il segnalante intenda effettuare la segnalazione tramite il canale informatico messo a disposizione dall'Ateneo, dovrà accedere alla piattaforma <https://unimib.segnalazioni.net/> e seguire le istruzioni riportate nel manuale ivi pubblicato.
2. Utilizzando tale procedura il RPCT conoscerà solo il contenuto della segnalazione e non l'identità del segnalante.
3. Il RPCT potrà decidere di accedere all'identità del segnalante solo quando ciò sia ritenuto indispensabile al fine di dare diligente seguito alla segnalazione. Tale azione sarà automaticamente notificata al segnalante (unitamente alla motivazione posta a fondamento della richiesta del RPCT) e registrata nel sistema.
4. Il segnalante, accedendo alla procedura informatizzata con il codice univoco crittografato ottenuto in fase di invio della segnalazione, potrà verificare in ogni momento lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

#### **Art. 5**

##### **Contenuto della segnalazione**

1. La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:
  - a) le circostanze di tempo e di luogo in cui in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  - b) una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
  - c) se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere le condotte oggetto della segnalazione;
  - d) se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
  - e) se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
  - f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

#### **Art. 6**

##### **Gestione della segnalazione**

1. Il RPCT entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione deve rilasciare al segnalante avviso di ricevimento. Qualora la segnalazione sia effettuata tramite il canale informatico di cui all'art. 4, l'avviso di ricevimento viene automaticamente generato dal sistema.
2. Il RPCT dà diligente seguito alla segnalazione ricevuta compiendo le verifiche necessarie a valutare l'ammissibilità della segnalazione e la non manifesta infondatezza di quanto in essa rappresentato. A tal fine il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendogli chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Può inoltre chiedere informazioni e documenti ad Uffici e Strutture dell'Ateneo nonché a soggetti/enti esterni all'Ateneo.
3. La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il RPCT può avvalersi del supporto di collaboratori individuati con apposito atto approvato dal Consiglio di Amministrazione. I collaboratori sono

- assoggettati agli stessi vincoli di riservatezza a cui è sottoposto il RPCT.
5. Il RPCT deve dare riscontro alla segnalazione entro tre mesi decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

#### **Art. 7**

##### **Esiti della segnalazione**

1. Il RPCT dispone l'archiviazione per inammissibilità della segnalazione qualora la stessa:
  - a) sia presentata da soggetti non rientranti nelle categorie previste [dall'art. 3, c. 1 e 3 del D.Lgs. 24/2023](#);
  - b) abbia ad oggetto condotte non riconducibili alle violazioni rilevanti ai sensi [dell'art. 2, c. 1 lett. a\) del D.Lgs. 24/2023](#);
  - c) risulti generica o palesemente contraddittoria.
2. Se la segnalazione è ammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria all'esito della quale se ritiene che la stessa:
  - a) sia manifestamente infondata, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione;
  - b) non sia manifestamente infondata e si ravvisino profili di responsabilità disciplinare della persona coinvolta, la inoltra, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante, al soggetto/organo interno (Dirigente/UPD/Collegio di Disciplina) competente per l'avvio del procedimento disciplinare. Questi dovranno poi informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza;
  - c) non sia manifestamente infondata e si ravvisino a carico della persona coinvolta profili di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, la inoltra altresì all'Autorità giudiziaria o contabile competente (Procura della Repubblica, Tribunale, Corte dei Conti) nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante.
3. Entro il termine di cui all'art. 6 c. 5, il RPCT fornisce al segnalante idoneo riscontro sull'esito dell'istruttoria dando conto delle misure adottate o da adottare.
4. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti oggetto della segnalazione adottati dall'Ateneo.

#### **Art. 8**

##### **Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni**

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 9 e del principio di cui [agli articoli 5, paragrafo 1, lett. e\), del Regolamento \(UE\) 2016/679](#) e [3, comma 1, lett. e\), del D.Lgs. 51/2018](#).

### **CAPO III – TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

#### **Art. 9**

##### **Tutela della riservatezza dell'identità**

1. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli [artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento \(UE\) 2016/679](#) e [dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003](#).
2. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
3. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante

sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

5. E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente comma 4, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al precedente comma 1 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
6. L'Ateneo tutela altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del facilitatore fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
7. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

#### **Art. 10**

##### **Esclusione del diritto di accesso**

1. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni.
2. La segnalazione è altresì sottratta all'accesso civico di cui all'art. 5 e seguenti del D.Lgs. 33/2013.

#### **Art. 11**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dalle presenti Linee Guida, deve essere effettuato a norma del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#), del [D.Lgs. 196/2003](#) e del [D.Lgs. 51/2018](#). La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del [Regolamento \(UE\) 2018/1725](#).
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli [artt. da 15 a 22 del Regolamento \(UE\) 2016/679](#) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto [dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003](#).
4. I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Ateneo, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli [artt. 5 e 25 del Regolamento \(UE\) 2016/679](#) o agli [artt. 3 e 16 del D.Lgs. 51/2018](#), fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli [artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento \(UE\) 2016/679](#) o [dell'art. 11 del citato D.Lgs. 51/2018](#), nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

### **CAPO IV – MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO**

#### **Art. 12**

##### **Misure di protezione e relativo ambito soggettivo di applicazione**

1. La persona segnalante o la persona che ha effettuato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile beneficia delle misure di protezione di cui ai successivi artt. 13 e 14:
  - a) se al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;
  - b) se la segnalazione (interna o esterna) o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nel Capo II del [D.Lgs. 24/2023](#) e dalle presenti Linee Guida.
2. Ai fini dell'applicazione della tutela sono irrilevanti i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente.
3. Tali misure non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando a suo carico è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
4. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 13, c. 3 e 4, le misure di protezione si applicano inoltre:
  - a) ai facilitatori;

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubbliche che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  - d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
5. Le misure di protezione si applicano anche nel caso di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

### **Art. 13 Divieto di ritorsione**

1. E' fatto divieto di porre in essere ritorsioni nei confronti del segnalante e dei soggetti indicati al precedente art. 12, c. 4.
2. In via esemplificativa ma non esaustiva sono considerate ritorsioni:
  - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  - la mancata e ingiustificata attribuzione della progressione economica o il congelamento della stessa;
  - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  - le note di merito negative o le referenze negative;
  - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  - l'annullamento ingiustificato di un permesso;
  - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
3. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
4. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalla persona segnalante o dalla persona che ha effettuato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, se essa dimostra di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
5. La persona segnalante o che ha effettuato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12, c. 4 possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito. In tal caso ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.
6. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della

[L. 300/1970](#) o [dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015](#), in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

7. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

#### **Art. 14 – Limitazioni della responsabilità**

1. La persona segnalante o che ha effettuato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12, c. 4, non sono punibili qualora rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto diverso da quello previsto [dall'art. 1 c. 3 D.Lgs. 24/2023](#), o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero o rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi del precedente art. 12 c. 1.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1 è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante o che ha effettuato una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12, c. 4 non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### **Art. 15**

##### **Misure di sostegno**

1. La persona segnalante può avvalersi del sostegno degli enti del Terzo Settore presenti nell'elenco istituito presso ANAC al fine di ottenere informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### **Art. 16**

##### **Sanzioni**

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli [artt. 4 e 5 del D.lgs. 24/2023](#), nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui [all'art. 16, c. 3 del D.lgs. 24/2023](#) salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

#### **Art. 17**

##### **Rinunce e transazioni**

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24/2023 e richiamate nelle presenti Linee Guida non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui [all'art. 2113, c. 4, cod. civ.](#)



## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art 18**

#### **Entrata in vigore e norme di rinvio**

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore a decorrere dalla loro pubblicazione sul sito di Ateneo e sostituiscono integralmente quelle adottate con delibera del CDA del 22 marzo 2022 n. 296.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee Guida si fa rinvio alla normativa vigente, in particolare, alle disposizioni del [D.Lgs. 24/2023](#).